

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

MODULO DEL 21/03/2018:

Le principali sanzioni penali e amministrative in materia di antiriciclaggio per le omissioni degli obblighi.

Dott. Donato Montagna
Revisore Contabile
Colonnello nella Guardia di Finanza, in congedo

Le sanzioni relative all'adeguata verifica e alla conservazione



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza

Sezione Antiriciclaggio e Tutela Mezzi di Pagamento

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – 06/44223203 – fax n. 06/44223202 – PEC: m0010345p@pec.gdf.it

L'art. 5 del D.Lgs. n. 90/2017 sostituisce integralmente il **titolo V** del **D.Lgs. n. 231/2007** in materia di **disciplina sanzionatoria**.

Le norme introdotte sono finalizzate ad allineare il quadro normativo ai più recenti **orientamenti europei ed internazionali** che, anche in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, richiedono ai legislatori nazionali l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure **effettive, proporzionate e dissuasive**, da applicare nei confronti delle persone fisiche e delle persone giuridiche responsabili delle violazioni, nonché agli organi di controllo degli enti che, con la loro condotta negligente o omissiva, abbiano agevolato o comunque reso possibile l'illecito.

In questa prospettiva, le **fattispecie penali**, contenute nell'**art. 55** della nuova formulazione del D.Lgs. n. 231/2007, sono circoscritte alle sole condotte di **grave violazione** degli obblighi di **adeguata verifica** e di **conservazione**, perpetrate attraverso **frode o falsificazione**, nonché del **divieto di comunicazione** dell'avvenuta segnalazione.

Violazione

Fattispecie
BASE

Fattispecie
QUALIFICATA

Fattispecie Qualificata - nella determinazione della gravità della violazione sarà tenuto conto anche:

1. dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
2. del grado di collaborazione con le autorità;
3. della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
4. della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

Violazioni relative all'adeguata verifica

Soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Fattispecie
BASE

Sanzione
amministrativa
pecuniaria di
2.000 €

Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Fattispecie
QUALIFICATA

Sanzione
amministrativa
pecuniaria da 2.500 €
a 50.000 €

Violazioni relative all'obbligo di astensione

Le sanzioni previste in materia di Adeguata Verifica si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale

Fattispecie
BASE

Sanzione
amministrativa
pecuniaria di
2.000 €

Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Fattispecie
QUALIFICATA

Sanzione
amministrativa
pecuniaria da 2.500 €
a 50.000 €

Violazioni obbligo di conservazione

Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente.

Fattispecie
BASE

Sanzione
amministrativa
pecuniaria di
2.000 €

Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Fattispecie
QUALIFICATA

Sanzione
amministrativa
pecuniaria da 2.500 €
a 50.000 €

Le sanzioni relative all'omessa segnalazione di operazioni sospette

Violazioni obbligo di segnalazione

Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette.

Fattispecie
BASE

Sanzione
amministrativa
pecuniaria di
3.000 €

Salvo che il fatto costituisca reato, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime

Fattispecie
QUALIFICATA

Sanzione
amministrativa
pecuniaria da 30.000 €
a 300.000 €

Violazioni obbligo di segnalazione

Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione

- è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a **450.000 €**;
- e' elevato fino ad un 1.000.000 €, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile

Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF

Sanzione amministrativa pecuniaria da **5.000 euro a 50.000 euro**

Violazioni obbligo di segnalazione

Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.

Le altre sanzioni amministrative


INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI

I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme antiriciclaggio sono tenuti a:

- comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.



Ciascun componente degli organi di controllo che omette di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46



Sanzione amministrativa pecuniaria da **5.000 euro** a **30.000 euro**


INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI RIGUARDI DELL' UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA E DEGLI ISPETTORI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

Coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.

Sanzione amministrativa pecuniaria da **5.000 euro a 50.000 euro**

- ❑ **Violazione al limite di trasferimento di contanti** e titoli al portatore pari o superiore a 3.000 euro.



Sanzione amministrativa pecuniaria da **3.000 euro a 50.000 euro**


Emissione di libretti di deposito al portatore.

Dal 20% al 40% del saldo contenuto in conti o libretti di risparmio anonimi o a intestazione fittizia, di cui è inoltre vietata l'apertura
Dal 10% al 40% del saldo contenuto in conti o libretti di risparmio anonimi o a intestazione fittizia



Sanzione amministrativa pecuniaria da **250 euro a 500 euro**

- ❑ La violazione dell'**obbligo di comunicazione delle infrazioni** al limite dei contanti.



Sanzione amministrativa pecuniaria da **3.000 euro a 15.000 euro**

- ❑ Nei casi di **violazioni al trasferimento di contanti e titoli al portatore superiori a 250.000 euro.**



la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali

Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, il MEF e le autorità di vigilanza di settore, considerano ogni circostanza rilevante:

- a) la gravità e durata della violazione;*
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;*
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;*
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione;*
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi;*
- f) il livello di cooperazione con le autorità competenti;*
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;*
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni*

Per violazioni ritenute di minore gravità la sanzione amministrativa può essere ridotta da un terzo fino a due terzi.

*Si applicano le regole **sul concorso formale, sulla continuazione e sulla reiterazione delle violazioni** (art. 8 e 8-bis della L. 21/11/1981, n. 689)*

Le sanzioni penali

❑ **Violazione degli obblighi di adeguata verifica**

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione

Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

**Reclusione da 6
mesi a 3 anni e
multa da € 10.000
a € 30.000 euro.**

❑ **Violazione degli obblighi di conservazione**

Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di Conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni

- ❑ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il **cliente** che essendo obbligato a fornire i dati e informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce **dati falsi o informazioni non veritiere**.

Reclusione da 6
mesi a 3 anni e
multa da
10.000 euro a
30.000 euro.

**Violazione del DIVIETO DI COMUNICAZIONE AVVENUTA SOS.
Arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.**

Procedimento Sanzionatorio

Circolare Mef 54071 del 6 LUGLIO 2017

L'art. 69, comma 2 del novellato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 d.lgs. n. 231 del 2007, al comma 2 introduce un termine di due anni per la conclusione del procedimento sanzionatorio, *“decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente”*. Il termine è *“prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere auditato nel corso del procedimento”* e, a tali effetti, il procedimento *“si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione”*.

Pertanto, in caso di decorso del suddetto termine senza che sia stato emanato il provvedimento finale, il procedimento sanzionatorio si estingue e non può essere ulteriormente proseguito.



Prot: DT 54071 - 06/07/2017

DIREZIONE V - PREVENZIONE DELL'UTILIZZO
DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI

La contestazione da parte dell'organo verbalizzante da inviare al Mef, dev'essere corredata di tutti gli allegati e degli atti necessari all'avvio del procedimento, ivi compresi gli atti di notifica della contestazione medesima agli incolpati, dalla cui data, tra l'altro, decorre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per far pervenire all'amministrazione procedente scritti difensivi e documenti, dalla cui acquisizione non è possibile prescindere ai fini del concreto avvio dell'istruttoria.

La proroga di sei mesi, prevista nell'ipotesi di richiesta di audizione, si verifica a prescindere da quali e quanti tra gli interessati abbiano fatto richiesta di audizione. La predetta proroga, attesa la *ratio di programmazione dell'attività procedimentale dell'amministrazione* procedente, sussiste anche in caso di successiva revoca o ritiro, da parte di uno o più degli interessati, dell'istanza di audizione e nelle ipotesi in cui l'audizione, convocata dall'amministrazione, non si svolga per mancata presentazione degli interessati o per altre cause agli stessi riferibili

Per quanto concerne i **procedimenti pendenti al 4 luglio 2017**, laddove a tale data il termine di **due anni** – ovvero di due anni e sei mesi nel caso in cui sia stata richiesta l'audizione – risulti spirato, **i suddetti procedimenti sono estinti.**

Sarà cura dell'amministrazione procedente darne formale comunicazione agli interessati.

Per i procedimenti per i quali il termine non risulti invece spirato, a norma del comma 3 dell'art. 69, esso è prorogato di ulteriori dodici mesi rispetto ai due anni (ovvero due anni e sei mesi in caso di richiesta di audizione) ordinariamente previsti.

A titolo esemplificativo:

- Atto di contestazione acquisito dall'Amministrazione precedente in data 12/3/2015 - nessuno degli interessati abbia richiesto l'audizione -, il termine per la conclusione del procedimento, risulta essere scaduto in data 12/3/2017 e, pertanto, il procedimento è estinto;
- Atto di contestazione acquisito in data 07/01/2015, uno o più interessati abbiano richiesto l'audizione, il termine per la conclusione del procedimento scade alla data del 07/07/2017, successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 90 del 2017. Pertanto, il procedimento non è estinto e il termine per la sua conclusione, con emanazione del provvedimento finale, è prorogato al 07/07/2018;
- Atto di contestazione dall'Amministrazione in data 28/10/2016 e nessuno degli interessati abbia richiesto l'audizione, il termine per la conclusione del procedimento scade il 28/10/2018 ed è prorogato al 28/10/2019;
- Atto di contestazione acquisito dall'Amministrazione in data 03/07/2017 e uno o più interessati abbiano richiesto l'audizione, il termine per la conclusione del procedimento scade il 03/01/2020 ed è prorogato al 03/01/2021.

L'articolo 69 del novellato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 introduce importanti disposizioni di diritto transitorio.

Per cogliere la portata innovatrice della disposizione in argomento, occorre ricordare che, in materia di sanzioni amministrative, vige il principio di legalità, previsto dall'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a tenore del quale “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la disposizione sopra citata comporta, in mancanza di disposizioni speciali che prevedano l'applicazione dell'istituto del *favor rei*, la non retroattività delle norme regolanti, sebbene in termini più favorevoli, gli illeciti amministrativi: si applicano le disposizioni sanzionatorie in vigore al momento del fatto, sebbene la disciplina successiva preveda disposizioni più favorevoli ovvero determini l'abrogazione della disposizione sanzionatoria.

D) *Abolito criminis*

Il primo periodo del novellato articolo 69, comma 1 prevede che: *“nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito”*.

Di conseguenza, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (4 luglio 2017), si determina l'effetto abolitivo di una serie di illeciti amministrativi non più previsti come tali dalla nuova normativa e la conseguente archiviazione dei procedimenti pendenti, con particolare riferimento ai seguenti:

- illeciti per violazione degli artt. 37, 38 e 39 del previgente d.lgs. n. 231 del 2007 (omessa/irregolare istituzione/tenuta dell'Archivio Unico Informatico e del Registro della clientela, sanzionati dagli artt. 57, commi 2 e 3), non essendo più previsto l'obbligo di istituzione dei suddetti registri;
- illeciti per violazione degli obblighi di registrazione di cui all'art. 36 del previgente d.lgs. n. 231 del 2007, non essendo più previsto l'obbligo di istituzione dei suddetti registri;
- illeciti per violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 36, comma 4 del previgente d.lgs. n. 231 del 2007, già penalmente sanzionati dall'art. 55, comma 7, poi depenalizzati dall'art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e non più previsti come illeciti sanzionati dal novellato d.lgs. n. 231/07

Misure definitive agevolative

OBLAZIONE

Applicabilità anche ai professionisti dell'art. 16 della L. 24.11.81 n. 689

Interviene, **ad istanza dell'incolpato**, dopo l'atto di contestazione degli addebiti ma prima della conclusione del procedimento sanzionatorio

Oblazione della sanzione in tema di mancata comunicazione relativa a di infrazioni sulla limitazione di uso del contante e titoli al portatore)

La possibilità di beneficiare dell'istituto dell'**oblazione** di cui all'art. 16 della legge n. 689/81 sussiste in relazione alle violazioni di cui all'art. **49, commi 1, 2, 5, 6, 7** ed all'**art. 51**, il cui **importo non sia superiore a 250.000 euro** ed a condizione che il soggetto verbalizzato **non si sia già avvalso della medesima facoltà nei 365 giorni precedenti** la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Misure definitive agevolative

OBLAZIONE

Applicabilità anche ai professionisti dell'art. 16 della L. 24.11.81 n. 689

I° comma

- E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

III° comma

- Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione

Misure definitive agevolative

APPLICAZIONE DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA

Prima della scadenza del termine per l'impugnazione del decreto sanzionatorio (30 gg.) il destinatario può chiedere al MEF il pagamento della sanzione in misura ridotta ad 1/3

(salvo che si sia avvalso della stessa facoltà nel quinquennio precedente)
L'applicazione dell'istituto è condizionata al rispetto di rigidi limiti temporali: l'istanza deve essere inviata dall'interessato prima della scadenza del termine per l'impugnazione del decreto sanzionatorio (trenta giorni dalla notifica dello stesso, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, *ex art. 6, comma 6, d.lgs. n. 150/2011*)

Misure definitive agevolative

APPLICAZIONE DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA

l'applicazione della sanzione in misura ridotta può sempre essere richiesta dall'obbligato principale al pagamento della sanzione.

In caso di richiesta da parte dell'obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il suo accoglimento presuppone il consenso dell'obbligato principale, il quale, altrimenti, sarebbe soggetto alla decisione di un terzo in ordine al definitivo accertamento della propria responsabilità.

Dal momento del ricevimento dell'istanza il Ministero dell'economia e delle finanze ha 30 giorni per notificare al richiedente il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Dal ricevimento della notifica del provvedimento di accoglimento, l'interessato ha 90 giorni di tempo per effettuare il pagamento in misura ridotta. Il mancato rispetto del termine determina la decadenza dal beneficio.

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

Approfondimenti per il responsabile antiriciclaggio dello studio professionale

Grazie per la partecipazione